

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

**"B.L.P.R. S.P.A. STEP UP 10/03/2006 - 10/03/2011 2da " - ISIN IT0004026941**

La Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio S.p.A., con sede in Benevento alla c/da Roseto, capitale sociale e riserve (quali risultano da ultimo bilancio approvato) € 22.595.246, iscritta al n° 20 del Registro delle società della cancelleria del Tribunale di Benevento, p. I.V.A. 00052430626, n° iscrizione CCIAA 45933, emette un prestito obbligazionario denominato "B.L.P.R. S.p.A. STEP UP 10/03/2006 - 10/03/2011 2da " di euro 3.000.000,00. Al presente prestito si applica la normativa di cui al decreto legislativo 01/09/93 n°385 oltre alle seguenti norme:

**Art. 1 - Importo e taglio dei titoli**

Il prestito obbligazionario "B.L.P.R. S.p.A. STEP UP 10/03/2006 - 10/03/2011 " è emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, per un importo massimo di **Euro 3.000.000** ed è costituito da un massimo di n. **300 obbligazioni** al portatore del valore nominale minimo di Euro 10.000 ciascuna con successivi multipli di 10.000 e munite di n. **20 cedole** di interesse trimestrale. I titoli saranno depositati presso Monte Titoli Spa in regime di dematerializzazione.

**Art. 2 - Prezzo di emissione**

Le obbligazioni sono emesse alla pari. Oltre al prezzo di emissione, il sottoscrittore dei titoli dovrà versare l'importo corrispondente ai dietimi di interesse maturati dalla data di emissione sino alla data di sottoscrizione, restando titolare del diritto di riscossione dell'intera cedola di interesse.

**Art. 3 - Durata**

La durata del prestito è di 60 **mesi** che decorrono dal **10/03/2006** e con integrale rimborso il **10/03/2011**.

**Art. 4 - Godimento**

Il prestito ha godimento **10/03/2006**.

**Art. 5 - Interessi**

Con decorrenza dalla data di godimento (10/03/2006) e sino alla scadenza (10/03/2011), le obbligazioni fruttano interessi annui lordi corrisposti trimestralmente in via posticipata il 10 giugno, il 10 settembre, il 10 dicembre e il 10 marzo, come di seguito specificato:

- 2,80% il primo anno;
- 3,00% il secondo anno;
- 3,20% il terzo anno;
- 3,40% il quarto anno;
- 4,00% il quinto anno;

**Il tasso effettivo annuo lordo è pari al 3,347%**. Il tasso effettivo annuo al netto della ritenuta di legge è pari al 2,925%. Gli interessi sono pagati contro presentazione del titolo obbligazionario qualora sia stato emesso il relativo certificato cartaceo o accreditati in conto per i titoli depositati presso la banca tramite un rapporto di custodia e amministrazione.

**Art. 6 - Modalità di sottoscrizione**

Il prestito è sottoscrivibile dal **10/03/2006** al **10/05/2006** presso gli sportelli della Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio S.p.A..

**Art. 7 - Servizio del prestito**

Il presente prestito verrà accentrato presso la Monte Titoli S.p.A. ed assoggettato al regime della dematerializzazione facoltativa.

**Art. 8 - Termini di prescrizione e di decadenza**

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

**Art. 9 - Regime fiscale**

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future alle quali per legge sono soggette le presenti obbligazioni e/o i relativi interessi e altri frutti. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legge n. 239 del 01/04/1996 gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni sono soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50%. Le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli sono soggette ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50% (art. 67 del Testo Unico delle imposte sui redditi; art.5 comma 2 del Decreto Legislativo n. 461 del 21/11/1997). Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del medesimo testo unico. L'imposta è applicata secondo le disposizioni di cui agli artt. 5,6,7 del medesimo Decreto Legislativo n. 461 del 21/11/1997.

**Art. 10 - Rimborso**

Il rimborso verrà effettuato alla pari, senza alcuna deduzione per spese ed in unica soluzione il **10/03/2011**, salvo quanto previsto al successivo art.11.

**Art. 11 - Rimborso anticipato**

L'emittente si riserva la facoltà di procedere, trascorsi almeno 24 mesi dalla data di chiusura del periodo di collocamento del prestito, al rimborso anticipato totale o parziale delle obbligazioni in circolazione, con preavviso di almeno un mese da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale. Le obbligazioni assoggettate a rimborso anticipato, cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il rimborso dello stesso. Il rimborso anticipato sarà effettuato alla pari e senza alcuna deduzione delle spese.

**Art. 12 - Garanzie**

Le obbligazioni **non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dalla garanzia del Fondo Interbancario di tutela dei Depositi**.

**Art. 13 - Varie**

Il collocamento del prestito avrà termine il 10/05/2006, salvo chiusura anticipata, decisa dalla Banca per mutate condizioni finanziarie o per raggiungimento dell'ammontare complessivo. Le comunicazioni della banca emittente, ove non diversamente previsto dalla legge, saranno effettuate mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed esposto nei locali della banca emittente aperti al pubblico. I fogli informativi analitici contengono una descrizione dettagliata delle caratteristiche e dei profili di rischio dei titoli. La banca consegna tali fogli ai sottoscrittori che ne facciano richiesta, unitamente al Regolamento del presente Prestito.